

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
con sede in SEUI

Via della Sapienza n. 38
09064 Seui

CF e PI 82000440915

tel. 0782/223438
fax 0782/576065
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 03.09.2018

OGGETTO: Art. 228, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 3, comma 4, d.lgs 118/2011 : ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Visto l'art. 189 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 31 maggio 2005, n. 88, riguardante i residui attivi, che testualmente recita: « **1.** *Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.* **2.** *Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito.* **3.** *Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.* **4.** *Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione»;*

Visto l'art. 190 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante i residui passivi, che testualmente recita: « **1.** *Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.* **2.** *E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.* **3.** *Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione»;*

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n.118/2011;

Visto l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

"3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in

bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

Visto l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Ritenuto di dover provvedere alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento o l'impegno;

Effettuati gli opportuni accertamenti sulla consistenza delle ragioni di credito e di debito dei residui attivi e passivi;

Viste le risultanze contabili del 2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio 2017, distinti per anno di provenienza, come risulta dagli allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che tutte le somme riportate a residui attivi hanno le caratteristiche di cui all'art. 189 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come tutte le somme riportate a residui passivi hanno le caratteristiche di cui all'art. 190 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di trasmettere al Consiglio Direttivo l'elenco dei residui da reimputare all'esercizio finanziario 2018 .

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
(Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto attestante la regolarità contabile della presente determinazione, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Seui, lì 03/09/2018

F.to il Responsabile del Servizio Amm.vo -Contabile
(Dott.ssa Katia Loi)

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal